

Non poteva, comunque, sottrarsi dal trattare il vero problema, il prezzo offerto: *“la congruità del prezzo offerto rappresenta il più importante aspetto della questione”* e si domandava, senza risponderci, del tutto retoricamente *“fino a che punto la celerità della monetizzazione possa giustificare un divario fra il prezzo offerto e il valore presunto dei beni”* facendo ben intendere quale sarebbe stata la decisione finale con l'affermazione *“allo stato, debba prevedersi l'ipotesi di vendita in massa come prima via da sperimentare”*.

6. LE DISMISSIONI

Singolare è sembrata alla Commissione, nell'ottica della tutela degli interessi di tutti i creditori che è la sola che può e deve ispirare le scelte del giudice delegato, la determinazione con la quale il magistrato Greco¹⁷⁷ respinse molte delle richieste dei primi tre commissari governativi di vendere parti del patrimonio, nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di concordato e la sua omologazione anche quando si presentavano occasioni, che andarono così perdute, d'immediati incassi per il ceto creditorio.

Il dottor Greco addusse, a sostegno del suo operato, l'autorità di un pronuncia della Corte di Cassazione risalente nel tempo e rimasta isolata, su un tema, peraltro, non del tutto pertinente, e, quindi, l'esistenza di ostacoli di natura giuridica alle cessioni parziali.

Se il dottor Greco si fosse sempre conformato agli orientamenti tradizionali, non ne stupirebbe l'invocazione di una giurisprudenza conservatrice.

Poiché è, invece, difficile trovare nei repertori della giurisprudenza fallimentare decisioni, su ogni altro aspetto della procedura, più innovative di quelle adottate dal Tribunale di Roma e dal giudice Greco nella vicenda Federconsorzi, tanto che la sentenza che omologò il concordato fu pubblicata in tutte le riviste specializzate, appare difficile non ricavarne motivi di perplessità.

Tanto più che in realtà non esisteva nessun divieto giuridico, testuale o sistematico, di vendere beni della Fedit prima della sentenza d'omologa del concordato.

L'orientamento interpretativo al quale il dottor Greco si richiamò, appare inoltre in contraddizione con la scelta, compiuta nella fase successiva all'omologazione, di assegnare assoluta preminenza all'obiettivo della rapidità del realizzo dei beni, accogliendo l'offerta della SGR che prevedeva un prezzo tanto inferiore rispetto al valore di stima dei beni.

La procedura rinunciò a dismissioni parziali - che avrebbero consentito incassi forse più congrui ma dilazionati e che sicuramente non avrebbero, per ragioni di mercato, permesso di cedere tutto - per vendere l'intero patrimonio, in blocco e subito, quasi a metà prezzo.

La questione determinò un contrasto acceso tra i commissari governativi ed il giudice Greco.

¹⁷⁷ Gli altri magistrati componenti del Collegio rimasero del tutto estranei alla questione.

Vi fu disappunto anche nel ministro Gorla, tanto da indurlo, secondo quanto si legge nell'agenda del commissario governativo Cigliana relativa al 1991, a parlare addirittura con il presidente del Consiglio Andreotti, di un eventuale "cambio dalla procedura" e cioè del passaggio alla liquidazione coatta amministrativa.

I commissari, secondo la stessa fonte, il 21 novembre 1991, si recarono dal dottor Greco "minacciando" proprio il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa ed ottenendone l'impegno ad autorizzare un finanziamento di venti miliardi in favore della Fedital, che ne impedì la dichiarazione di fallimento e ne consentì la vendita al gruppo Cragnotti¹⁷⁸.

7. I PARERI DEL PROFESSOR CARBONETTI

Il professor Carbonetti fu autore, su richiesta della procedura, di tre pareri tecnici, che recano le date del 18 maggio, del 30 giugno e del 22 luglio 1992.

Il primo parere riguarda le modalità dell'ipotizzata vendita delle partecipazioni nella Banca di Credito Agrario di Ferrara.

Nel secondo, anteriore alla decisione sull'omologa di quasi un mese, ma successivo alla presentazione dell'offerta da parte dell'avvocato Casella, il professor Carbonetti procedeva a comparare il valore dei principali cespiti - determinato, nel bilancio redatto dai commissari governativi al 31 dicembre 1991, in 2.845 miliardi -, con i 2.150 miliardi dell'offerta SGR.

In realtà, ai fini del realizzo, i commissari avevano valutato i cespiti 3.693 miliardi e non 2.845!

Ma l'unico valore che rilevava non poteva essere che quello stabilito dal commissario giudiziale recependo le valutazioni dei periti, operando tutti nella prospettiva esclusiva della determinazione del valore di realizzo.

Ed ecco che, in un terzo parere, del 22 luglio 1992, e, quindi depositato il giorno prima che il Tribunale deliberasse sull'omologazione, il professor Carbonetti scriveva: "(...) *Mi si chiede ora di porre a confronto i suddetti valori (l'offerta Casella n.d.r.) con la stima a suo tempo effettuata dal Commissario Giudiziale il quale, a conclusione di un elaborato procedimento, indica in 3.939 miliardi il valore dell'attivo.*

Al riguardo, va pregiudizialmente osservato che un confronto analitico è possibile solo tra le valutazioni del Commissario Giudiziale e quelle espresse nel bilancio di esercizio, dato che il "progetto Capaldo" indica soltanto una cifra globale, senza fornire ragguagli circa le stime dei singoli cespiti (...).

Come si diceva all'inizio, un confronto analitico fra la valutazione del Commissario Giudiziale e il prezzo indicato nel Piano Capaldo non può essere compiuto. Non si è in grado, quindi, di sapere a quali poste¹⁷⁹ siano da attribuire le differenze valutative; può peraltro congetturarsi che il comparto principalmente responsabile del divario sia quello dei crediti, essendo appunto il cespite il cui realizzo è più caratterizzato da incertezze.

¹⁷⁸ La vicenda della vendita della Fedital ha dato luogo all'incriminazione del dottor Greco e dell'acquirente Cragnotti (cfr. *amplius infra*); il Gup di Perugia ha liberato entrambi dall'accusa. Il dottor Greco, nel corso della sua audizione del 16 novembre 2000, ha rivendicato la necessità del finanziamento alla Fedital e il vantaggio derivante ai creditori della Fedital dalla vendita, così asseverando, però, la fondatezza delle richieste che gli venivano rivolte.

¹⁷⁹ La Commissione ha accertato quali furono (cfr. *supra* capitolo ottavo) i valori attribuiti alle singole poste, e che il professor Capaldo non ne fece mistero con i futuri soci e, quindi, anche con la Banca Fideuram. L'ignorava il presidente Carbonetti?

Quel che preme sottolineare è che, ad avviso dello scrivente, sarebbe sbagliato un approccio alla questione che intendesse ricercare quale tra i due sia il valore "giusto".

Il valore di 3.500 (in realtà 3.939 n.d.r.) miliardi indicato dal Commissario Giudiziale è il frutto di un'elaborazione condotta con il più alto grado di diligenza professionale¹⁸⁰.

Il valore di 2.150 miliardi è quello di un'offerta negoziale, che consente un'immediata chiusura della procedura, eliminando i costi, le incertezze e soprattutto le lungaggini della liquidazione; tale offerta è inoltre accompagnata dalla incondizionata possibilità per qualunque creditore che ritenesse il prezzo inadeguato di partecipare ai rischi e ai vantaggi dell'operazione.

C'è infine da considerare, per valutare la convenienza della soluzione in esame, le modificazioni del contesto economico intervenute dopo la realizzazione della valutazione del Commissario Giudiziale e, in parte, anche dopo la presentazione del "progetto Capaldo". Si tratta:

- *dell'andamento flessivo dei prezzi degli immobili;*
- *del deterioramento della situazione economica delle imprese italiane, che può indurre a una minor valutazione delle partecipazioni;*
- *della caduta dei corsi azionari, che può incidere sulla valutazione delle partecipazioni quotate;*
- *del rilevante aumento del costo del denaro, per effetto del quale risulta proporzionalmente accresciuto il vantaggio di un realizzo rapido rispetto ai tempi lunghi della liquidazione".*

Si osserva innanzitutto che, poiché con la decisione sull'omologa il Tribunale non avrebbe dovuto decidere anche sull'accoglimento o meno della proposta del professor Capaldo, un eventuale parere sul rapporto tra offerta e stime sarebbe stato logico e comprensibile solo dopo l'omologazione e non prima di essa.

Un parere del genere, per la sua importanza, avrebbe dovuto essere affidato ad un collegio di periti ed a tempo debito. Desta sgomento la scomparsa del parere, come quella degli altri due, dagli atti della procedura¹⁸¹.

L'entità della cifra offerta aveva suscitato sorpresa, come accade sempre in presenza di accentuate divaricazioni tra stime ed offerte (anche se, come già si è detto, alla pubblicazione del Piano Capaldo non si accompagnò alcuna altra proposta maggiore).

Il suddetto parere, lungi dal non aver alcun rilievo nelle determinazioni del Tribunale, come il dottor Greco e il professor Carbonetti sostengono, offrì un contributo argomentativo, di cui si può cogliere l'eco in alcune pagine della sentenza d'omologa.

8. L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO ALLA SGR

8.1 LA POSSIBILITÀ DEL RICORSO AD UN'ASTA

Con ordinanza del 23 marzo 1993, il Tribunale di Roma (collegio: Greco-Celotti-De Vitis) autorizzò la vendita del patrimonio della Fedit alla SGR.

¹⁸⁰ Il giudizio del professor Carbonetti sulla qualità delle stime è, dunque, opposto a quello del professor Capaldo.

¹⁸¹ Cfr. *infra* capitolo undicesimo procedimento a carico di Greco, Capaldo ed altri pendente dinanzi al Gup di Perugia.

L'analisi delle motivazioni suscita notevoli perplessità.

La prima questione che il Tribunale doveva affrontare era costituita dalla decisione da prendere sul disporre o non disporre un'asta, per la vendita in massa dei beni, come previsto, sia pur in forma eventuale, nella sentenza d'omologazione del concordato e come preteso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'asta avrebbe potuto non avere successo, per assenza di partecipanti; in tal caso si sarebbe potuto ragionevolmente abbandonare una tale modalità di vendita.

Ma l'effettuazione dell'asta avrebbe comportato la possibilità che la SGR non se la aggiudicasse; che il prezzo fosse fissato nella misura stimata ai fini dell'omologazione; che il prezzo offerto da uno dei partecipanti potesse essere comunque maggiore di quello offerto da SGR.

Per motivare la decisione di non procedere all'asta, contraddicendo se stesso, il Tribunale ne sostenne la sopravvenuta inutilità assumendo che, dopo la sentenza di omologa, non vi erano stati segnali d'interesse da parte di altri, diversi dalla costituenda nuova società.

La giustificazione è stata ribadita dal dottor Greco e dagli altri giudici fallimentari nel corso delle loro audizioni davanti alla Commissione.

Non essendosi quindi manifestati possibili concorrenti non sarebbe stato utile, ad avviso dei giudici fallimentari, neppure bandire l'asta.

Ad avviso della Commissione, il successo o l'insuccesso di un'asta non possono essere giudicati se non dopo l'esperimento della stessa. L'argomentazione del Tribunale si risolve in una petizione di principio perché dà per scontato ciò che non lo era per nulla. Inoltre, al lettore della sentenza di omologa, interessato all'acquisto dei beni Fedit che non si fosse persuaso che la vendita in favore di SGR in realtà era stata già decisa, non restava che attendere che venisse bandita l'asta e che ne fosse fissato il prezzo.

Non avrebbe avuto, infatti, nessuna convenienza a manifestare una volontà d'acquisto per non rivelare le sue intenzioni entrando in collisione con gran parte del sistema bancario. Nulla, poi, escludeva che, a seguito di un'adeguata pubblicizzazione sul mercato internazionale del bando d'asta che avrebbe dovuto contenere una precisa indicazione dei beni e del relativo prezzo, altri soggetti economici, italiani od esteri, potessero essere stimolati a concorrere.

8.2 LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ E DELL'OPPORTUNITÀ DELL'OFFERTA

Dubbi si possono avanzare sulle ragioni elencate dal Tribunale, nel corpo del citato provvedimento per accogliere un'offerta sensibilmente minore del valore stimato dei beni.

Il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo, stimandone un valore di realizzo destinato a soddisfare le aspettative dei creditori nella misura di 3.939 miliardi.

Richiesto del dovuto parere sull'accoglimento della richiesta di acquisto di SGR per 2.150 miliardi, il commissario giudiziale, professor Picardi, il 22 febbraio 1993, e cioè solo un mese prima, scriveva: "(...) *Le prime dismissioni hanno evidenziato una plusvalenza tendenziale di oltre il 20 per cento*".

L'affermazione è di grande importanza. Essa, infatti, indica le possibili prospettive del realizzo, superiori alle stime. Ne risulterebbe, inoltre, smentito l'argomento emerso nelle riunioni tra i futuri soci per avvalorare il forte abbattimento dei valori di presumibile realizzo dei beni, costituito dall'esito delle prime vendite.

In tale riunioni, non pare che il professor Capaldo potesse riferirsi ad altro che alla sola vendita della Fedital, società di cui conosceva il valore reale, e che era a così alto rischio di fallimento, da costituire un caso a se stante.

Proseguiva il professor Picardi: "(...) il prezzo di acquisto di tutte le attività della Federconsorzi è fissato nella proposta del professor Casella in 2.150 miliardi; la notevole differenza dovrebbe in linea generale far propendere per una forma di liquidazione tradizionale (...) una valutazione basata solo su questo dato sarebbe tuttavia riduttiva. Non a caso il comitato dei creditori ha formulato un parere non univoco con l'astensione di due membri, in quanto promotori della SGR, altri due membri hanno espresso parere favorevole, seppur condizionato; un altro membro parere sostanzialmente contrario.

(...) La fase recessiva non dovrebbe comportare necessariamente un deprezzamento generalizzato dei beni ceduti ai creditori (...) da un recente studio della "Gabetti Agency" risulta che il settore immobiliare nel '93 sarà contrassegnato da un allungamento dei tempi dei trasferimenti immobiliari (...) accompagnato da un aumento, in valori assoluti, dei prezzi; (...) un crollo dei prezzi non viene ritenuto ipotizzabile dalla Gabetti. (...) Gli immobili Fedit appaiono particolarmente idonei a soddisfare le esigenze degli enti, istituti o investitori stranieri.

(...) Il protrarsi della liquidazione è destinato a ripercuotersi in modo senza dubbio negativo sulle partecipazioni industriali e commerciali (...).

La proposta di acquisto in massa comporta indubbiamente una riduzione dei tempi della procedura (...) stimata in tre anni (...) e dei costi complessivi di gestione, stimata in 73,9 miliardi".

Il professor Picardi pose, quindi, in luce, elementi favorevoli e contrari all'accoglimento della proposta.

I primi sembrano, in verità, di gran lunga più rilevanti dei secondi, perchè costituiti, in sintesi, dalla riduzione dei tempi e dei costi della procedura e dalla minore presumibile perdita di valore delle partecipazioni.

Stupisce, tuttavia, che il professor Picardi non abbia risposto con chiarezza e decisione all'unico e fondamentale quesito che l'offerta dell'avvocato Casella proponeva: sperando la normale procedura di vendita frazionata dei beni e tenuto conto, quindi, dei tempi che ciò avrebbe richiesto, dei costi della procedura e della presumibile svalutazione, riteneva che si sarebbe realizzata una somma che, ai valori del 1993, sarebbe risultata maggiore o minore di quella offerta dalla SGR?

Nella formulazione dell'interrogativo si è presa in considerazione la riduzione del valore dei beni; non è infrequente, però, con riferimento agli immobili, il fenomeno opposto. Il protrarsi della durata della procedura concorsuale può far sì che - in conformità della previsione della Gabetti Agency - il prezzo degli immobili si potesse rivalutare.

La durata della procedura, infine, non era sicuramente prevedibile ma, per dare una risposta favorevole all'accoglimento della proposta del professor Capaldo, il commissario giudiziale avrebbe dovuto ipotizzare, con elevato grado di probabilità, che il trascorrere del tempo e gli oneri conseguenti avrebbero portato ad incassare un

importo tanto inferiore a quanto offerto da SGR da rendere preferibile un realizzo più rapido nell'interesse di creditori.

8.3 UNA VOCE DISCORDE NEL COMITATO DEI CREDITORI

Per completezza di indagine, si osserva che all'accoglimento del Piano Capaldo si oppose uno dei componenti del comitato dei creditori, rassegnando considerazioni che indicano come i reali contenuti economici della proposta fossero intelligibili fin dalla sua presentazione.

Si riporta, di seguito, la dichiarazione del 17 febbraio 1993 dell'avvocato Angelo Pettinari, rappresentante di un creditore minore della Fedit e facente parte del Comitato dei creditori: *"Sulla precedente proposta contenuta nella lettera 28.12.92 (...) il Comitato si è già espresso in data 12.01.93 all'unanimità in senso sostanzialmente negativo.*

Nel parere emesso in quella data il Comitato aveva, tra l'altro, rilevato:

- 1) che il prezzo offerto di Lire 2.150 md era ingiustificatamente sproporzionato in difetto rispetto al valore dei beni stimato in lire 3.939 nella sentenza di omologazione;*
- 2) che tale prezzo era da considerare inaccettabile in assenza di motivate circostanziate sopravvenute situazioni idonee a giustificare un così significativo abbattimento di valore, tenuto anche conto del breve periodo di tempo intercorso tra la data di effettuazione delle numerose ed articolate perizie ritenute cautelative dagli stessi organi della procedura;*
- 3) che la convenienza della proposta non appariva "di tutta evidenza sotto l'aspetto dell'attualizzazione del credito atteso che i pagamenti verrebbero diluiti nell'arco di un periodo di tempo di diciotto mesi (la cui data di decorrenza iniziale non risulta per di più determinabile)";*
- 4) che il prezzo offerto avrebbe consentito di assicurare a favore dei creditori chirografari un riparto in percentuale "non superiore al 32 per cento" senza quindi realizzare "neanche le minimali aspettative di riparto (40 per cento) che sono alla base del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che hanno trovato puntuale conferma nella stessa sentenza di omologazione laddove la percentuale di recupero a favore dei creditori chirografari è stimata pari ad oltre il 74 per cento;*
- 5) che le modalità di esecuzione dell'operazione proposta si sarebbero risolte nella violazione del principio della par condicio creditorum.*

(...) In base a tali rilievi il Comitato concludeva che, pur considerando rispondente all'interesse dei creditori l'ipotesi di una vendita in massa, non riteneva di poter rassegnare un parere definitivo senza che preventivamente venissero rimossi gli evidenziati "aspetti di perplessità giuridica ed effettuali".

Non pare che l'ultima proposta di cui alla lettera del professor Casella del 28.01.93 abbia rimosso nessuno di tali aspetti di perplessità.

In particolare:

- 1) il prezzo oggi offerto non solo continua ad essere quello già stimato incongruo di lire 2.150 miliardi, ma appare addirittura ridotto.*

Esso infatti viene espressamente offerto per "l'acquisto in blocco di tutte le attività della Federconsorzi" (...) con la precisazione che per le attività "nel frattempo cedute a terzi o comunque realizzate dagli Organi della Procedura, il relativo prezzo dovrà essere portato in decurtazione dall'importo come sopra complessivamente offerto da N.S. quale

corrispettivo per il rilievo di tutte le attività". Per l'effetto (...) il prezzo di lire 2.150 miliardi dovrebbe essere decurtato di una somma non inferiore a lire 205,890 miliardi.

(...) La proposta del 28.01.93 comporterà per la procedura non un introito di lire 2.150 ma, verosimilmente, di circa lire 1.800 miliardi¹⁸²;

2) Nella proposta del 28.01.93 non viene rappresentata alcuna motivata circostanziata, sopravvenuta situazione tale da giustificare l'enorme abbattimento di valore dei cespiti rispetto a quanto valutato dai Commissari Governativi, da tutti i periti, dal commissario Giudiziale e a quanto recepito nella sentenza di omologazione del concordato preventivo.

E' opportuno richiamare che le uniche motivate, circostanziate, sopravvenute situazioni rispetto alle valutazioni dei cespiti, sono quelle rilevate dalla sentenza di omologazione che, in relazione alle dismissioni effettuate, afferma "Le anzidette vendite hanno consentito, peraltro, nonostante la situazione difficile in cui sono state effettuate, il realizzo di lire 205.890 milioni rispetto ai 169.001 milioni preventivati dal Commissario Giudiziale con una plusvalenza del 21,8 per cento. Tale plusvalenza ha finito col dimostrare come, nonostante la situazione di estrema difficoltà in cui si trovavano i beni venduti, le vendite hanno consentito un recupero di valore patrimoniali anche superiori alle previsioni;

3) da quanto indicato dal Commissario Giudiziale (...) non c'è motivo di ritenere che nel prevedibile lasso di tempo necessario alla formalizzazione (...) la liquidazione concordataria non sia in grado di corrispondere ai creditori chirografari, anche solo a seguito di riparti parziali, una percentuale maggiore al 32 per cento (...);

1) il prezzo offerto, decurtato di quanto sino ad oggi incassato dalla Procedura successivamente alla data del 21.01.92, non consentirà di assegnare ai creditori chirografi una percentuale superiore al 25 per cento;

2) rimangono immutate perplessità rispetto alla violazione del principio della par condicio creditorum.

(...) I diritti del creditore e la legittima aspettativa che questi ha di vedersi rimborsare il proprio credito nella misura più grande possibile nel rispetto della par condicio, vengono garantiti dalle norme che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale. Tali diritti non possono essere d'imperio trasformati nella facoltà per il creditore di scegliere, alternativamente, di accontentarsi di una percentuale enormemente inferiore rispetto a quanto legittimamente si aspetta dalla Procedura oppure divenire socio di una società commerciale sulla cui gestione - a ragione della esiguità della sua partecipazione - non potrà mai verosimilmente influire".

8.4. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE SULLA VENDITA IN MASSA DEI BENI

Il Tribunale non ha tenuto conto dei rilievi ed ha accettato la proposta del professor Capaldo ritenendo conveniente per i creditori la soluzione della vendita immediata in massa al prezzo offerto.

Ciò risulta sostenuto con numerosi argomenti. Il Tribunale invocava l'estrema incertezza in campo politico ed economico; la progressiva recessione; la mancanza di liquidità; la debolezza della moneta; la tendenza ad eseguire investimenti all'estero; il consistente ed impreveduto peggioramento della situazione economica; l'azzardo nelle previsioni di realizzo del patrimonio in tempi lunghi; il pericolo di impoverimento nel tempo del patrimonio; l'onerosità delle spese di mantenimento.

¹⁸² Ed in effetti di 1800 miliardi è stato l'esborso complessivo di SGR.

Orbene, prescindendo dalla fondatezza delle valutazioni sulla situazione economica italiana nell'anno 1993, va osservato che nessuno dei ritenuti profili del rischio liquidatorio era sopravvenuto inopinatamente.

A giudizio della Commissione, non si trattava di azzardare previsioni di realizzo in tempi lunghi ma, come si è già esposto, di stimare, in base ad elementi probabilistici, se il realizzo in tempi lunghi sarebbe stato più o meno conveniente dell'offerta SGR.

Le argomentazioni del Tribunale sembrano ignorare che il patrimonio della Fedit, non essendo costituito che in minima parte da aziende, e non richiedendo pertanto investimenti diversi dal prezzo d'acquisto, poteva avere un mercato non particolarmente influenzabile dalla negativa congiuntura.

Del tutto trascurata è la maggiore convenienza all'acquisto da parte di operatori economici esteri, in dipendenza della svalutazione della lira.

Agli argomenti sopra esposti, il Tribunale aggiungeva che le società controllate avevano bisogno di capitalizzazione ed erano tutte a rischio di fallimento; il loro personale rappresentava un costo mensile rilevante, pari a circa 500 milioni; le società quotate in borsa e le partecipazioni bancarie risentivano fortemente della recessione economica; il mercato immobiliare era in "blocco pressoché totale"; i crediti erano di difficile, se non impossibile, realizzo; gli oneri della procedura erano molto elevati.

Le stesse difficoltà che si sarebbero poste alla procedura, nella prospettazione del Tribunale, si dovevano porre anche ad SGR.

Si può obiettare che la proposta della SGR - come argomentato dallo stesso Tribunale - aveva maggiori possibilità operative in quanto i soci della SGR avrebbero potuto attendere tempi migliori e soprattutto ricapitalizzare le imprese partecipate in crisi, consentendone la vendita a prezzo più favorevole.

Senonché i soci della SGR altri non erano che i creditori della Fedit; non si capisce perché mai avrebbero potuto aspettare come soci SGR e non come creditori.

I maggiori creditori - si ribadisce - erano le banche italiane, che non avevano nessuna urgenza di rientrare dalle loro esposizioni; i crediti Fedit erano stati tutti passati nella categoria delle sofferenze, fin dall'atto del commissariamento.

La capitalizzazione delle imprese in crisi poteva, inoltre, essere effettuata dalla procedura attingendo dal ricavato di vendite parziali; già si era fatto ricorso alla capitalizzazione nel caso della vendita della Fedital al gruppo Cragnotti.

Infine, una rapida vendita obbedisce all'esigenza di far ottenere ai creditori il massimo possibile nel più breve tempo possibile; ma una vendita rapida è cosa diversa da una svendita.

8.5. VANTAGGI E SVANTAGGI, PER I CREDITORI, DELLA VENDITA IN MASSA DEI BENI

Le procedure concorsuali hanno un minimo comune denominatore: in caso di crisi del debitore, garantire pari trattamento a tutti i creditori nelle stesse condizioni.

I creditori della Fedit avevano crediti per un ammontare complessivo di 5.088 miliardi di lire.

Piccoli crediti, anche per meno di 20 milioni di lire, erano vantati da numerosissimi creditori privati.

Si trattava di creditori non privilegiati che, in caso di concordato preventivo ordinario e/o di fallimento, poiché i beni Fedit avevano sì un valore nominale superiore al passivo, ma un valore di stima minore di quello dei debiti, potevano aspirare ad un pagamento in percentuali variabili, ma in ogni caso parziale.

Tali creditori non venivano affatto danneggiati dalla accettazione dell'offerta di SGR che, con 24 miliardi, pagava tutti al 100 per cento e, quindi, circa il 26 per cento in più delle previsioni.

Era per loro un ottimo risultato, superiore ad ogni possibile aspettativa.

Un simile epilogo era stato, per la verità, sollecitato già dal ministro Gorla nell'invocare l'intervento delle banche, ed aveva lo scopo di rendere più agevole e snella la procedura, tacitando una moltitudine di possibili contraddittori molesti, e di qualificare positivamente l'operazione.

Detratti i crediti in prededuzione - 403 miliardi - ed i crediti privilegiati - 275 miliardi - residuavano tutti gli altri creditori, per 4.410 miliardi, costituiti in massima parte da Agrifactoring per 900 miliardi e dalle banche per 2.900 miliardi circa.

Nel patrimonio della Fedit, che la SGR acquistava, c'erano, infatti, i crediti verso lo Stato, di cui si è già detto.

9. IL RUOLO DEL GIUDICE DELEGATO GRECO

La scelta di richiedere l'ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo fu politica, discutibile ma non infondata e non finalizzata, di per sé, a nessun altro scopo. L'analoga richiesta, riguardante la controllata società Agrifactoring, ebbe natura di scelta tecnica. Per la Fedit sarebbe stata possibile la liquidazione coatta in alternativa ad una richiesta di fallimento.

Per l'Agrifactoring l'unica alternativa, al concordato era il fallimento. In entrambi i casi vi furono forzature delle procedure per realizzare una soluzione globale.

In particolare, quanto ad Agrifactoring, fu superata disinvoltamente la mancanza delle condizioni di meritevolezza per l'ammissione al beneficio.

Si sostenne, contro l'evidenza, che la crisi del principale debitore, la Fedit, era stata imprevedibile da parte di amministratori, come il presidente Scotti, che amministravano entrambe.

Fino all'ultimo, Agrifactoring fu utilizzata come serbatoio di flussi finanziari per la Fedit.

Al centro delle vicende, si pone quindi la figura del magistrato, presidente del tribunale e giudice delegato in entrambe le procedure, Fedit ed Agrifactoring, il dottor Ivo Greco, ascoltato dalla Commissione il 16 novembre 2000.

Tuttavia le principali determinazioni non furono del solo dottor Greco.

Esse furono assunte collegialmente e concordemente dai giudici fallimentari componenti del Collegio giudicante della procedura e, quindi, anche dal dottor Paolo Celotti, dalla dottoressa Fiammetta De Vitis e, solo nell'ultima fase, dal dottor Fausto Severini.

Tutti i suddetti magistrati, nei cui confronti la Procura della Repubblica di Perugia non ha elevato alcuna accusa, hanno rivendicato la piena responsabilità e l'unanimità delle decisioni collegiali, escludendo di aver subito prevaricazioni da parte del presidente della sezione dottor Greco.

Essi hanno affermato, inoltre, che alla discussione delle questioni più rilevanti come quella della cessione dei beni ad SGR furono chiamati a concorrere tutti i magistrati della sezione, confermando circostanze, già in verità riferite al pubblico ministero di Perugia, nel marzo 1998, dalla dottoressa De Vitis.

Il ruolo del giudice Greco, delegato alla procedura e nello stesso tempo presidente della sezione fallimentare, era preminente. Ciò non esclude, a giudizio della Commissione, salvo fatti specifici, che le scelte decisive furono collegiali e, si ribadisce, unanimi.

L'operazione aveva l'approvazione della Banca d'Italia e del Governo.

Il clima della vicenda era tale che, ad anni di distanza, se ne coglie l'eco nelle parole del pubblico ministero chiamato ad esprimere il parere del suo ufficio, che fu favorevole, il dottor Catalani. Questi nel corso dell'audizione del 26 maggio 1999, ha infatti fatto riferimento ad una *"(...) decisione unanime dell'apparato (uso un termine particolare) di portare a concordato la Federconsorzi"*.

La scelta sulla quale la Commissione ha raccolto elementi di perplessità fu comunque compiuta da tutto il Tribunale. Può ipotizzarsi che, di fronte alla più grande procedura concordataria della storia d'Italia, il Tribunale s'indusse a quella scelta "politica" di fondo in favore di SGR, per le motivazioni offerte in sede di audizioni e riguardanti le pressanti tensioni sociali connesse alle pesanti e certe ricadute occupazionali nel settore.

L'avvocato Maugeri ha riferito: *"(...) sia il Tribunale, nella persona del presidente Greco, sia il commissario giudiziale del concordato preventivo, professor Picardi, chiesero più volte un aumento del prezzo, sottolineando la differenza tra il valore attribuito, o meglio il prezzo offerto dalla SGR e la stima dei beni eseguita dal commissario giudiziale che aveva quantificato in 3.939 miliardi l'attivo della Federconsorzi; l'offerta era quindi notevolmente inferiore (2.150 miliardi)"*.

La rigidità dell'offerta, riferita dell'avvocato Maugeri, più volte citata, e la sua presentazione pubblica, almeno un paio di mesi prima dell'omologa, concorrono a convincere che, in realtà, l'omologazione del concordato era ritenuta certa.

Capitolo Undicesimo

I RIFLESSI GIUDIZIARI DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA FEDERCONSORZI

1. IL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA PER LA VENDITA IN MASSA DEI BENI DELLA FEDERCONSORZI E PER LA VENDITA DELLA FEDITAL

1.1 LA VICENDA DELLA VENDITA IN MASSA DEI BENI DELLA FEDERCONSORZI

Nell'ambito di un procedimento aperto il 2 marzo 1996, la Procura della Repubblica di Perugia, all'epoca competente per i reati commessi dai magistrati di Roma, ha esercitato l'azione penale per l'acquisto di beni Fedit da parte della società SGR, contro il dottor Ivo Greco, magistrato, il professor Pellegrino Capaldo, il professor Francesco Carbonetti, l'avvocato Stefano D'Ercole, e il ragioniere Cesare Geronzi (procedimento penale n. 474/96 R.G.N.R.).

L'accusa è di concorso¹⁸³ nell'aver "distratto e dissipato l'attivo patrimoniale Fedit, valutato prudenzialmente 4800 miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunale fallimentare di Roma e circa 4000 miliardi dal commissario giudiziale, promuovendone e consentendone la vendita al prezzo apparente di 2150 miliardi (prezzo effettivo inferiore a 2000 miliardi per effetto di rateizzazioni fino a un anno e mezzo e per effetto di interessi sui ricavi delle cessioni di beni a terzi, anteriori alla scadenza delle rate) senza alcun apparente supporto di carattere tecnico e senza alcuna motivazione sostanziale, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, quantificabile in circa 3000 miliardi, ai creditori soci di SGR e un correlativo ingiusto danno di rilevante gravità agli altri creditori e a Fedit."

Al dottor Greco, nella veste di presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma e di giudice delegato nel concordato preventivo Fedit, è imputato, in particolare, di aver diretto la procedura secondo le aspettative del professor Capaldo e secondo gli interessi dei soli creditori soci della SGR.

Al professor Capaldo ed al ragioniere Geronzi, quali promotori di una cordata di creditori Fedit, è rimproverato l'acquisto, a nome e da parte della SGR, dell'attivo del patrimonio Fedit al 30 novembre 1991 per il prezzo nominale di 2150 miliardi; al professor Carbonetti, quale consulente del concordato preventivo Fedit, amministratore di SGR dalla sua costituzione e successivamente presidente della stessa, di aver rilasciato pareri al dottor Greco circa la congruità del prezzo offerto dall'acquirente; al professor D'Ercole, quale commissario governativo Fedit, di aver sottoscritto l'atto-quadro che riguardava il trasferimento dei beni della Fedit e di aver dato esecuzione allo stesso.

Al dottor Greco è inoltre attribuito di avere¹⁸⁴, quale presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma e giudice delegato nel concordato preventivo Fedit, occultato una istanza presentata in data 27 maggio 1992 dai commissari

¹⁸³ Articoli 81, 110 del codice penale; 216, 219, 236, comma 2 n.1, in relazione all'articolo 223, comma 1, della legge fallimentare; articolo 323 cpv. del codice penale.

¹⁸⁴ Articoli 81, 328, 490, 61 n. 2 del codice penale.

governativi Fedit, volta ad avere conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della società, omettendo di protocollare l'istanza stessa ed acquisirla agli atti della procedura, nonché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, d'aver rifiutato di provvedere sulla stessa e di avere occultato i pareri redatti dal professor Carbonetti.

In data 25 novembre 2000 il Giudice per l'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ad eccezione del ragioniere Geronzi di cui ha dichiarato l'estraneità ai fatti.

Tutti gli imputati, ad eccezione dell'avvocato D'Ercole, per il quale non è stato possibile procedere all'audizione per ragioni di tempo, sono stati ampiamente ascoltati dalla Commissione.

La Commissione ha acquisito l'intero fascicolo processuale, nonché la trascrizione integrale dell'udienza preliminare e ad essi si fa rinvio per quanto riguarda le tesi sia dell'accusa che delle difese.

1.2 LA VICENDA DELLA VENDITA DELLA FEDITAL

Nell'ambito dello stesso procedimento, una seconda operazione è stata oggetto dell'attenzione della Procura di Perugia: la vendita, durante la procedura concordataria, della Fedital-Polenghi Lombardo.

Gli imputati erano il dottor Ivo Greco ed il dottor Sergio Cagnotti per aver¹⁸⁵ "in concorso tra loro, Greco Ivo quale giudice delegato del Tribunale di Roma nel Concordato Preventivo Fedit e il Cagnotti quale titolare della società CRAGNOTTI & PARTNERS, distratto attività dal patrimonio Fedit in regime di concordato preventivo dal luglio '91, procurando alla società Cagnotti & Partners un vantaggio patrimoniale di rilevante gravità con correlativo danno per il concordato preventivo Fedit: accedendo alle condizioni di vendita formulate dal dottor Cagnotti, tra le quali anche un rifinanziamento di 20 miliardi di lire di Fedital da parte di Fedit; disponendo condizioni e tempi di svolgimento dell'asta volti a favorire la Cagnotti & Partners, risultata poi unica offerente; procedendo all'aggiudicazione nonostante la segnalata, da parte della Swiss Bank Corporation incaricata di prestare assistenza tecnica nella cessione, impossibilità per gli eventuali concorrenti di presentare offerte in considerazione dei termini fissati (secondo esperimento di vendita fissato a cavallo delle festività natalizie); consentendo la possibilità di conferire a società di revisione incarico, da parte della sola Cagnotti & Partners e in assenza di controllo della controparte e della procedura, per la certificazione dello stato patrimoniale di Fedital, stabilendo la decurtabilità del prezzo di aggiudicazione in conseguenza degli esiti della revisione contabile; dando incarico alla KPMG di effettuare tale revisione sulla base dei principi applicabili per la redazione di un bilancio di esercizio invece che dei criteri in vista della cessione di azienda, così da sottostimare il valore dei marchi (tra i quali il marchio POLENGHI) e non considerare il fondo oneri futuri (previsto in vista di una ristrutturazione di Fedital) e gli sconti fiscali sugli esercizi successivi; aggiudicando alla Cagnotti & Partners la partecipazione Fedital (valore 130 miliardi, di cui 20 derivanti dall'autorizzato rifinanziamento) a prezzo esiguo (offerta 55 miliardi, decurtata dopo l'aggiudicazione a 46,5 in conseguenza della certificazione KPMG): prezzo

¹⁸⁵ Articoli 110 codice penale; 216 comma 1 n. 1 e comma 2; 219, comma 1, 236 comma 2 n. 1 in relazione all'articolo 223 comma 1, della legge fallimentare.

reale pagato, scontati i 20 miliardi rifinanziati, 26,5 miliardi a fronte di un valore di almeno 110 miliardi; In Roma, dicembre '91/gennaio '92".

Sulla non irrilevante vicenda la Commissione non ha potuto, per ragioni di tempo, avendo privilegiato altri accertamenti, compiere specifiche indagini.

La questione presenta, comunque, specifiche connotazioni, che non appaiono suscettibili di favorire la ricostruzione di un quadro d'insieme, e del tutto disgiunta dalla vicenda della cessione dell'intero patrimonio alla SGR.

Si tratta di un supposto illecito specifico di cui si dà conto riferendo che il Giudice per l'udienza preliminare con sentenza del 25 novembre 2000 ha prosciolto gli imputati dall'addebito con la formula "il fatto non sussiste".

2. IL PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LA COSIDDETTA "TRUFFA DEI VITELLI"

L'Ufficio del pubblico ministero di Perugia ha promosso, in data 1° giugno 1999, azione penale nei confronti di 24 persone per una frode connessa con l'allevamento di animali, in danno del consorzio agrario provinciale di Perugia, in liquidazione coatta amministrativa e dichiarato insolvente in data 12 ottobre 1996, e della Federconsorzi (procedimento n. 975/93 N.R.).

La vicenda penale richiede autonoma menzione per molteplici ragioni. Alla rilevante entità della frode si accompagna, infatti, la rappresentazione della permeabilità della struttura di vigilanza interna della Federconsorzi e l'inaffidabilità della contabilità.

Essa investe ancora una volta l'ex presidente del Tribunale fallimentare di Roma ed apre uno sconcertante scenario.

Non emergono tuttavia elementi decisivi per la ricostruzione globale della vicenda Fedit.

La Commissione non ha, pertanto, ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti.

La questione non è stata ancora sottoposta al vaglio del giudice per l'udienza preliminare.

Il principale imputato si identifica in Costantino Franceschini, amministratore della società Ceas srl e procuratore della Caso srl, entrambe aventi per oggetto l'allevamento del bestiame.

Tra gli imputati compaiono il dottor Paolo Bambara, ex direttore generale della Federconsorzi; il dottor Giorgio Cigliana, già commissario governativo della Federconsorzi; il dottor Ivo Greco, già presidente del tribunale fallimentare di Roma; l'avvocato Stefano D'Ercole, già commissario governativo Fedit; il dottor Gianluca Brancadoro, già subcommissario governativo Fedit, e l'avvocato Ludovico Pazzaglia, subcommissario giudiziale.

Gli imprenditori - o presunti tali - privati sono accusati di associazione per delinquere.

La vicenda si può sintetizzare in una fittizia attività di compravendita e di allevamento di fittizio bestiame, posta in essere dal 1985 al 1993, da Franceschini ed altri con la complicità del corrotto responsabile del consorzio di Perugia.

Operavano due società, la Ceas e la Caso, che apparivano come due società separate ma in realtà erano controllate dalla stessa persona, e cioè da Franceschini.

La Ceas vendeva bestiame al consorzio agrario di Perugia per contanti e la società Caso provvedeva al riacquisto dello stesso a mezzo cambiali, simulando di procedere all'allevamento e alla stabulazione dello stesso.

Ciò comportava, con la complicità del direttore del consorzio di Perugia, dottor Sartori, una sempre maggiore esposizione del consorzio stesso.

Il bestiame era di asserita provenienza francese mentre in realtà non esisteva affatto o, ove esisteva, proveniva dall'Italia.

Il profitto consisteva nel ricevere pagamenti in contanti dal consorzio di Perugia per il presunto allevamento e nell'assumere impegni soltanto cartacei.

Le irregolarità cominciarono ad emergere fin dal tempo della gestione Pellizzoni ma il funzionario Fedit, dottor Peretti, che era responsabile del settore, non subì alcuna conseguenza. Fu infatti allontanato per iniziativa del dottor Pellizzoni, ma il rapporto di lavoro fu risolto consensualmente e gli vennero liquidati 736 milioni di competenze.

Scrivono il pubblico ministero di Perugia : *"L'allora presidente della Fedit Scotti riferisce che l'ipotesi della risoluzione consensuale gli venne perorata dal funzionario della segreteria o dal gabinetto della Presidenza della Repubblica, circostanza questa confermata anche da altro funzionario Fedit, Frosina Domenico, il quale riferisce di aver appreso dallo stesso Peretti che si era rivolto al segretario generale del Quirinale spendendo l'amicizia personale con il Presidente della Repubblica"*.

Eppure la Fedit affrontava l'impegno finanziario di un concatenarsi di cessioni da un soggetto all'altro, senza alcuna garanzia sul buon esito dell'operazione.

La Ceas forniva formalmente bestiame alla Fedit, che pagava in contanti, rivendendolo al consorzio di Perugia che pagava non in contanti, ma con cambiali agrarie a scadenza di sei mesi.

Il consorzio di Perugia trasferiva il bestiame agli allevatori.

Questi ultimi vendevano nuovamente il bestiame alla Ceas. Successivamente, una volta completato il ciclo d'ingrasso, la Ceas vendeva per la seconda volta il bestiame alla Fedit cominciando un nuovo ciclo.

Non esistendo il bestiame, i cicli si ripetevano e tutto ciò consentiva grande profitto alla Ceas e si risolveva in un grave danno per la Fedit malgrado quest'ultima cedesse ad Agrifactoring i titoli degli allevatori.

Intervenuto il commissariamento della Federconsorzi, l'attività zootecnica proseguì.

Fu il commissario Cigliana a chiedere al giudice Greco la prosecuzione dell'attività zootecnica, sulla base di un parere rilasciato dal perito agronomo Gerardo Bilotta di Avellino.

Costui, in tale prima fase, svolse attività di consulente di parte e successivamente fu nominato perito di ufficio sulla stessa vicenda dal presidente Greco.

Ne sono scaturite imputazioni elevate a carico di pubblici ufficiali.

Infatti al dottor Cigliana, quale commissario governativo; al dottor Bambara, quale direttore generale della Fedit; all'avvocato Ludovico Pazzaglia, come

subcommissario giudiziale; al dottor Ivo Greco, quale giudice delegato al concordato preventivo; ai signori Cupo e Bilotta, quali periti liquidatori, e al signor Costantino Franceschini è ascritto di aver concorso in bancarotta fraudolenta perché facevano proseguire l'attività zootecnica della Fedit in concordato preventivo, così distraendo ulteriori risorse finanziarie della Fedit, in base a motivazioni ritenute pretestuose, supportate da una perizia redatta da Cupo e Bilotta, nominati dal tribunale fallimentare di Roma per accertare l'esistenza fisica del bestiame e stimarne il valore.

I due si rendevano, secondo l'accusa, responsabili di un falso elaborato, attestando l'esistenza di bestiame che in realtà non esisteva.

Agli stessi imputati è attribuito anche un ulteriore profilo di bancarotta fraudolenta in concorso con l'avvocato Stefano D'Ercole, quale commissario governativo, e con il dottor Gianluca Brancadoro, quale *subcommissario*, con i signori Rossi ed Arganini, quali controllori per conto della procedura, per aver distratto risorse finanziarie nella liquidazione del patrimonio zootecnico della Fedit con un danno di circa 100 miliardi.

3. PROCESSI RIGUARDANTI LA FEDERCONSORZI

3.1 IL PROCESSO RELATIVO ALLE RESTITUZIONI IN FAVORE DEL CREDITO ITALIANO

I responsabili amministrativi della Fedit, alla data del commissariamento, dottori Silvio Pellizzoni, Paolo Bambara, Paolo Lorenti, Giancarlo Dodi, Guido Botti, Fiorenzo Ilari, Franco Franzero ed i responsabili della filiale di Roma del Credito Italiano, Rosario Corso e Emilio Simon, furono chiamati a rispondere dinanzi alla sesta sezione penale del Tribunale di Roma dell'accusa di bancarotta fraudolenta preferenziale¹⁸⁶.

L'addebito era il seguente: avere gli amministratori della Fedit, d'intesa con i funzionari della banca, eseguito a favore di quest'ultima, lo stesso giorno del commissariamento, un pagamento di ben 39.324 milioni, con il fine di favorirla, privilegiandola rispetto agli altri creditori.

Il pagamento fu effettuato: quanto a lire 29.324 milioni mediante la consegna, previa girata, di 2.500 cambiali agrarie a firma di agricoltori e produttori agricoli; quanto a lire 10 miliardi mediante cambiali di pari importo emesse dai consorzi agrari.

Il processo si è concluso con l'assoluzione, passata in giudicato e, quindi, definitiva, di tutti gli imputati, con sentenza del Tribunale di Roma del 16 giugno 1998 con la quale si è escluso che sussistesse uno stato di insolvenza della Federconsorzi e che, comunque, esso fosse percepibile da Credito Italiano¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Articoli 110 codice penale; 216, comma 1 n. 1 e comma 2, 219, comma 1, 236, comma 2 n. 1, in relazione all'articolo 223, comma 1, della legge fallimentare.

¹⁸⁷ Per un esame approfondito della sentenza si rinvia al capitolo settimo.

3.2 RISULTANZE DELLA RICOGNIZIONE ESEGUITA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Allo scopo di accertare se la gestione di consorzi agrari avesse dato luogo in tempi recenti a fatti di rilievo penale, la Commissione ha eseguito un ricognizione presso tutti gli uffici giudiziari italiani.

Dai dati pervenuti, risulta che sono stati instaurati, e solo in un caso definiti, sette procedimenti concernenti specificamente illeciti gestionali.

Il numero di essi, non apparirebbe particolarmente elevato se i consorzi non fossero società cooperative soggette alla vigilanza pubblica di cui si è trattato nel capitolo terzo.

Infatti, tenuto conto del numero complessivo dei consorzi, il tasso di illiceità giudiziariamente rilevato non sembra accettabile e rafforza il convincimento già raggiunto dalla Commissione sulla inadeguatezza dei controlli¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Le principali segnalazioni positive a carico di amministratori dei consorzi sono pervenute dagli uffici giudiziari di seguito elencati, con l'avvertenza che lo stato dei procedimenti s'intende riferito alla data delle segnalazioni stesse:

Como: per distrazioni e falsificazioni connesse con la produzione lattiera. Il procedimento è stato definito con patteggiamento il 6.2.1995. Data segnalazione: 21.7.99.	Cuneo: per falso in bilancio. Le indagini sono in fase di definizione. Data segnalazione: 10.7.99.
Enna: per delitto di abuso di ufficio in capo al direttore del locale consorzio. Il procedimento è in fase dibattimentale. Data segnalazione: 19.7.99.	Ferrara: per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. Il procedimento è in fase dibattimentale. Data segnalazione: 13.7.99.
Piacenza: per falso in bilancio ed abuso di ufficio. Il procedimento è in fase dibattimentale. Data segnalazione: 29.7.99.	Perugia: per falso in bilancio e rivalutazione illecita degli immobili. Il procedimento è in fase dibattimentale. Data segnalazione: 28.7.99.
Salerno: per falso in bilancio e rivalutazione illecita degli immobili. Il procedimento è in fase dibattimentale. Data segnalazione: 28.7.99.	